

Prot. n. F27/RNS
Bologna, 20 marzo 2020

OGGETTO: DECRETO CURA ITALIA – SOSPENSIONI DEI VERSAMENTI E DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI AGLI ARTT. 61 E 62 DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 | COVID-19.

TABELLE DI SINTESI

Ad integrazione della circolare prot. n. F25/RNS del 18/03/2020 in tema di misure fiscali relative alle **sospensioni dei versamenti e degli adempimenti tributari e contributivi** si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni.

In data odierna i soggetti che si sono avvalsi della proroga dei versamenti in scadenza il 16 marzo 2020 e non hanno i requisiti per rientrare nell'ambito di applicazione delle sospensioni previste dal D.L. n. 18/2020 **devono effettuare i versamenti in scadenza il 16 marzo 2020.**

Per tali soggetti, si rammenta la possibilità di effettuare comunque il **versamento del saldo IVA in scadenza il 16 marzo 2020** entro i termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, aumentando l'ammontare dell'imposta da versare della maggiorazione, stabilita nella misura dello 0,40%, per ogni mese o frazione di mese successivo a quello di scadenza del termine ordinario (**16 marzo**) e tenendo conto dei termini di versamento previsti dall'art. 17 D.P.R. n. 435/2001.

Nel caso in cui il contribuente intendesse avvalersi anche dell'ulteriore differimento della scadenza (30 giorni) per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo dovrà ulteriormente maggiorare la somma (già comprensiva delle precedenti maggiorazioni) di un ulteriore 0,40%.

La sospensione dei versamenti e degli adempimenti, disciplinati dagli artt. 61 e 62 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, riguarderà invece solo i soggetti per i quali sussistono i requisiti previsti dalla legge per rientrare nell'ambito di applicazione di una o più delle ulteriori misure di sospensione.

A tal fine, alleghiamo alla presente circolare una Tabella di riepilogo delle misure di sospensione di cui agli artt. 61 e 62 nella quale sono evidenziate, per ciascuna disposizione, i soggetti che possono fruire della sospensione, il periodo e la tipologia della sospensione nonché la ripresa degli adempimenti.

Provvediamo poi ad allegare anche la Tabella di sintesi delle sospensioni elaborata dall'Agenzia delle entrate e pubblicata in data odierna (Tabella evidenziata nella home page del sito dell'Agenzia delle entrate).



Come evidenziato anche nelle Tabelle allegate, con esclusivo riferimento ai soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dei comuni dell'**Allegato 1 dpcm 1° marzo 2020**¹, in aggiunta alle sospensioni disciplinate dagli articoli 61 e 62, del D.L. n. 18/2020, restano ferme anche le disposizioni già previste dall'art. 1 del decreto MEF del 24 febbraio 2020 (si rinvia alla circolare prot. n. RNS F15 del 28 febbraio 2020).

Si segnala, infine, che l'Agenzia delle entrate ha emanato la **Risoluzione 18 marzo 2020 n. 12/E** allegando alla stessa l'elenco, a titolo indicativo, dei codici ATECO riferibili alle attività economiche corrispondenti ai settori dalle lett a) a r)² di cui all'art. 61, comma 2 del D.L. n. 18/2020.

Cordiali saluti.

Allegati:

- **Tabella di riepilogo delle sospensioni elaborata dal servizio fiscale della Rete Nazionale Servizi**
- **Tabella Agenzia delle entrate**

¹ Si tratta dei seguenti Comuni:

- **nella Regione Lombardia:** a) Bertinico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D'Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; l) Terranova dei Passerini.
- **nella Regione Veneto:**
 - a) Vò.

² Più precisamente, la Risoluzione n. 12/E nel richiamare i settori di attività si riferisce dall'articolo 61, comma 2, lettere da a) a q). L'esclusione della lettera r) dal novero dell'elenco riteniamo sia un refuso.